

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA DA DESTINARE ALLA PRATICA SPORTIVA DEL BIKE ED ATTIVITA' SIMILARI

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge tra:

1) COMUNE DI _____, C.F. _____, avente sede in _____ Piazza/Via _____ n. _____, rappresentato da _____, Responsabile del Settore __ dell'Ente, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ivi domiciliato per la carica, in forza di determinazione n. __ del _____ (d'ora in poi per brevità anche "Comune" o "Concedente")

e

2) _____, C.F./P.IVA _____, con sede legale in _____, Via _____ n. __, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, residente in _____, Via _____ n. __, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta Associazione, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione medesima (d'ora in poi per brevità anche "Concessionario");

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 03/03/2020 sono stati approvati i criteri generali per l'affidamento in concessione a terzi dell'area da destinare alla pratica sportiva del Bike ed attività similari;
- con determinazione n. _____ del _____, il Responsabile del Settore competente ha stabilito di procedere all'affidamento in parola, mediante procedura ad evidenza pubblica, approvando il relativo avviso nonché lo schema di convenzione;
- in data _____ si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte pervenute, nel corso della quale è risultata aggiudicataria la _____ di _____, con il punteggio complessivo assegnato pari a ____ punti su 120;
- con determinazione del Settore competente n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del presente affidamento e autorizzata la stipula della presente convenzione;
- è stato verificato il possesso, in capo alla predetta aggiudicataria, dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- le parti dichiarano di conoscere ed accettare i suindicati atti, intendendosi con ciò integralmente richiamati *per relationem* e, quindi, inseriti nel contenuto della presente convenzione anche se non materialmente allegati;

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:

- **l'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana** in base al quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.";

- **l'articolo 5 dello Statuto comunale** in base al quale il Comune "favorisce la creazione ... di libere associazioni per la formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani" e "incoraggia la diffusione dello sport";

- **l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289** (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), e, in particolare, i commi 24 e 25 a norma dei quali:

"24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".

- **l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** ed in particolare i commi 6 e 8, i quali stabiliscono che:

"6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali".

"8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.";

- **la L.R. Marche 2 aprile 2012, n. 5** (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero, pubblicata nel B.U.R. Marche 12 aprile 2012, n. 35, in vigore dall'1.01.2013) e, in particolare, gli articoli 3, 18 e 19, i quali dispongono:

"Art. 3 Funzioni degli Enti locali.

2. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:

a) svolgimento di attività promozionali concernenti la pratica sportiva;

- b) *elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva, privilegiando la riqualificazione, l'adeguamento e la messa a norma del patrimonio sportivo esistente;*
- c) *completamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi;*
- d) *promozione dello sport per i diversamente abili e dello sport per tutti;*
- e) *realizzazione di progetti per l'attività motoria nelle scuole, a partire dalle scuole primarie;*
- f) *gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della presente legge;*
- g) *utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti sportivi in orario extrascolastico;*
- h) *realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;*
- i) *ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento".*

- "Art. 18 Affidamento.

1. *Il presente Capo disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002.*

2. *Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.*

3. *L'uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato".*

- "Art. 19 Modalità.

1. *I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.*

2. *La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.*

3. *Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità del presente Capo.*

4. *L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.*

5. *Nel regolamento di cui all'articolo 24 sono definiti i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento degli impianti sportivi.*

6. *Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping)";*

- **il regolamento Regione Marche 7 agosto 2013, n. 4**, all'interno del quale le norme regolamentari maggiormente rilevanti, oltre a quelle sui requisiti tecnici delle strutture, sono le seguenti:

"Art. 10 Sicurezza e benessere degli utenti.

1. *Il titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale. A tale scopo può avvalersi di una o più persone appositamente delegate. Durante l'orario di apertura dell'esercizio deve essere assicurata la*

presenza del titolare o del delegato. Per soggetto titolare dell'impianto si intende il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'impianto medesimo.

2. Il titolare dell'impianto deve essere in possesso di un documento di valutazione dei rischi, redatto da un professionista abilitato secondo la normativa vigente in materia, nel quale, in relazione alle caratteristiche degli ambienti, vengono valutati i rischi per gli utenti e il personale, vengono individuate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e vengono indicate tutte le procedure da attuare per il conseguimento e il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Tale documento è comunque aggiornato ogniqualvolta si verifichi un mutamento della situazione degli ambienti e delle attività inizialmente previste.

3. Le persone delegate dal titolare al mantenimento delle condizioni di sicurezza devono essere informate esaurientemente sui contenuti del documento di cui al comma 2 e sono responsabili al pari del titolare delle procedure in esso previste.

Art. 11 Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario.

"1. Per l'esercizio delle attività motorio-ricreative e di qualunque forma di attività fisica e motoria il titolare dell'impianto deve utilizzare istruttori provvisti di diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l'ISEF o di titolo equivalente ai sensi della normativa europea ovvero, limitatamente alla pratica delle singole discipline, tecnici abilitati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva che abbiano frequentato corsi integrativi, con superamento di prova finale di qualificazione, promossi dal CONI, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva o dall'ente al quale sono tesserati.

2. Fra il personale di cui al comma 1 il titolare dell'impianto individua un direttore tecnico, che svolge le seguenti funzioni:

a) organizza le attività motorie programmate dal titolare;

b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;

c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;

d) cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell'impianto;

e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario di cui al comma 4 e gli operatori;

f) imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente secondo le indicazioni del responsabile sanitario di cui al comma 4 e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori.

3. Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che può essere inferiore a quello di apertura dell'impianto, ma tale comunque da garantire la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività ginniche.

4. Il titolare dell'impianto utilizza un medico, preferibilmente specializzato in medicina dello sport o iscritto alla Federazione medico sportiva (FMS), con funzioni di responsabile sanitario per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) garantire la tenuta di un'apposita scheda riservata sullo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando in essa eventuali limiti rispetto all'attività svolta nell'impianto;

b) collaborare con il titolare nell'allestimento delle strutture e delle attrezzature di primo soccorso;

c) favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a contrastare l'assunzione di sostanze dopanti nello svolgimento di qualunque attività motoria e fisica;

d) collaborare con il direttore tecnico nella personalizzazione delle attività fisiche praticate dall'utente.

5. Il responsabile sanitario garantisce la sua presenza presso l'impianto almeno ogni tre mesi.

6. In ogni impianto il direttore tecnico deve acquisire per ciascun iscritto la certificazione medica di buona salute atta alla pratica sportiva non agonistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

7. Il direttore tecnico e il responsabile sanitario sono presenti, secondo le prescritte modalità, durante lo svolgimento delle attività motorie-ricreative praticate al di fuori dell'orario scolastico in impianti scolastici e pubblici.

8. In ogni impianto, oltre al direttore tecnico, almeno un istruttore o figura preposta in sua assenza deve essere munita della certificazione basic life support (BLS), al fine di garantire una presenza costante in grado di prestare interventi di primo soccorso, respirazione assistita e massaggio cardiaco.

9. In ogni impianto deve essere esposto, ben visibile per il personale e gli utenti, il cartello con i numeri telefonici dei servizi sanitari di emergenza e di continuità assistenziale".

Gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali

"Art. 15 Affidamento della gestione.

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della L.R. n. 5/2012, sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della L.R. n. 5/2012, mediante procedure a evidenza pubblica che tengono conto della diversa tipologia e della rilevanza economica o meno del singolo impianto nel rispetto della normativa europea e statale vigente.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. n. 5/2012 e del presente regolamento.

4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta, pena la revoca dell'affidamento".

"Art. 16 Requisiti e criteri per l'affidamento.

1. Nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, gli enti territoriali tengono conto in particolare del possesso dei seguenti requisiti in capo ai soggetti richiedenti:

a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;

b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;

c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

d) livello di attività svolta;

e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali possono individuare ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati al comma 1, anche con riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

3. A ciascuno degli elementi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare adeguatamente in sede di gara.

4. Il totale dei valori assegnati ai sensi del comma 2 non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati".

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Treia, d'ora in poi denominato Comune, concede alla, d'ora in poi indicata come Associazione, che accetta a mezzo del suo Presidente, l'uso dell'area da destinare alla pratica sportiva del Bike ed alle attività sportive strumentali connesse allo svolgimento di detta pratica. Tale area, ubicata in zona San Lorenzo di Treia è classificata al Catasto terreni del Comune di San Severino Marche al Foglio 39 Particelle 2, 4 e 53.

L'area viene concessa nello stato in cui si trova, perfettamente noto alla Associazione concessionaria per averla visitata e averla trovata idonea all'uso cui è destinata, come risultante dalle planimetrie allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale e poste sotto la lett. A).

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della pratica del Bike ed alle attività sportive strumentali connesse allo svolgimento di detta pratica.

L'affidamento si intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella presente convenzione.

La concessione viene fatta per i seguenti usi:

- 1) pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, conforme alle caratteristiche tecniche dell'area concessa, in relazione ai regolamenti della singola disciplina sportiva;
- 2) attività di promozione dello sport e dell'attività motoria-ricreativa in generale, anche connessa ad attività di promozione turistica del territorio;
- 3) attività di formazione legata allo sport.

ART. 2. SCOPO DELLA CONCESSIONE

Con la presente convenzione, il Comune di Treia, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 118, comma 4, Cost., dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla L.R. Marche 2 aprile 2012, n. 5 ("Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero"), dal relativo regolamento attuativo (Reg. Regione Marche 7 agosto 2013, n. 4) e loro ss.mm.ii., nonché dalla delibera di indirizzo della Giunta comunale in premessa citata, intende perseguire una gestione efficace ed efficiente dell'area di cui al presente atto, nel rispetto dei seguenti principi e obiettivi:

- a) diffusione della pratica sportiva, del diritto al gioco e dello sport di cittadinanza;
- b) divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;
- c) favorire l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;
- d) valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;
- e) favorire lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;
- f) promuovere lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- g) promuovere la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping.

ART. 3. USO DELL'AREA

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'area affidata in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

È vietato qualsiasi uso diverso da quelli previsti dalla presente convenzione, inerenti la pratica sportiva e le attività socio-ricreative e di formazione, salva formale autorizzazione del Comune.

Il Concessionario dovrà osservare e far osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonché i vigenti regolamenti comunali, applicabili all'area in oggetto e alla specifica attività programmata, con particolare riguardo alle regole inerenti la sicurezza delle persone.

Si osservano integralmente le disposizioni di cui al Regolamento regionale 7 agosto 2013, n. 4 e ss.mm.ii., segnatamente quelle di cui agli articoli 10 e 11 del citato regolamento.

Il Concessionario è responsabile sia verso il Comune sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'area e della struttura.

Il Concessionario si impegna a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare le aree ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro, impegnandosi a riconsegnare la predetta area alla scadenza libera da persone e cose e pulita in ogni sua parte.

Data la natura del presente affidamento, è vietata ogni cessione del presente contratto e ogni sub-concessione dell'area senza il consenso preventivo e vincolante dell'Amministrazione cedente. Il Concessionario non potrà essere sostituito da altri nella gestione ad alcun titolo, senza l'espreso consenso del Comune, pena l'immediata decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione e risarcimento degli eventuali danni.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, dovrà garantire un'efficiente gestione quotidiana dell'area attraverso:

- la costante sorveglianza del regolare accesso all'area dell'utenza (società e associazioni sportive, squadre, spettatori, etc.) e, quindi, dell'apertura e chiusura dell'area concessa in gestione;
- la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene dei predetti spazi, compresi quelli accessori e pertinenziali (eventuali spogliatoi, parcheggio ad uso pubblico, aree verdi, etc.);
- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree concessi in gestione.

ART. 4. ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere tutte le autorizzazioni e l'agibilità necessarie per lo svolgimento della pratica del Bike e delle attività similari, ivi comprese quelle urbanistiche/edilizie, paesaggistiche ed ambientali in ragione dei regimi vincolistici di zona.

Il Concessionario ha, inoltre, l'obbligo di eseguire gli adeguamenti e tutte le manutenzioni necessarie per il conseguimento delle autorizzazioni e della relativa agibilità che rendano possibile lo svolgimento delle attività sportive.

L'area è concessa a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie complessiva indicata non comporterà alcuna variazione delle condizioni di concessione.

La concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di destinare, in modo vincolato, l'area alla promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative, quale espressione di crescita delle integrazioni sociali e della promozione turistica del territorio.

La concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di acquisire tutti gli atti legittimanti l'utilizzo conforme allo scopo vincolato e specificato nella convenzione.

È obbligo dell'aggiudicatario adempiere agli oneri legali ed amministrativi necessari allo svolgimento dell'attività sportiva e delle attività connesse, nonché sostenere le spese per gli investimenti di quanto necessario all'insediamento ed esercizio dell'attività, per la sua realizzazione e gestione.

Il concessionario deve essere in possesso di un documento di valutazione dei rischi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 2 del regolamento Regione Marche 7 agosto 2013, n. 4 redatto da un professionista abilitato secondo la normativa vigente in materia, da aggiornare ogniqualvolta si verifichi un mutamento della situazione degli ambienti e delle attività inizialmente previste.

Il concorrente-concessionario è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza dei luoghi accettando lo stato del terreno nonché la sua idoneità all'attività che intende svolgere.

ART. 5. PUBBLICITÀ

L'Amministrazione comunale concede in esclusiva al Concessionario l'autorizzazione a gestire gli spazi pubblicitari situati all'interno dell'area oggetto di concessione.

Si intendono a carico del Concessionario tutte le pratiche e gli oneri relativi in materia di diritti erariali e demaniali, tasse di pubblicità, installazione di infissi per il montaggio, lo smontaggio della cartellonistica, assicurazioni, manutenzione della stessa e qualsiasi altro onere comunque dipendente dalla presente concessione.

Al termine della presente convenzione, il Concessionario provvederà, ove necessario e su richiesta dell'Amministrazione comunale, al ripristino od alla rimozione delle opere eseguite.

Il Concessionario gestisce i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Concessionario dovrà, altresì, riservare, a richiesta, al Comune alcuni spazi per pubblicizzare le istituzioni o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

ART. 6. DURATA

La concessione dell'area avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà, previo accordo delle parti, essere rinnovata alla scadenza per pari durata.

Alla scadenza, l'area concessa dovrà essere riconsegnata al Comune in stato di perfetta efficienza, accertata e formalmente documentata mediante verbale.

La presente convenzione si risolve di diritto senza necessità di ulteriori atti qualora il Comune di Treia, alla scadenza dell'attuale contratto di usufrutto, non potrà rinnovare il titolo idoneo a poter disporre dell'area.

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

ART. 7. CONTRIBUTO

In considerazione dell'uso pubblico dell'area, della funzione sociale dell'attività sportiva, considerata la convenienza per il Comune della prescelta modalità di gestione e al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della stessa, il Comune può riconoscere al Concessionario un contributo annuo, a fondo perduto.

Il contributo potrà essere richiesto dall'Associazione concessionaria nei tempi e nelle modalità stabiliti dal regolamento comunale.

ART. 8. ACCESSO AI PORTATORI DI HANDICAP

I soggetti portatori di handicap possono accedere alla struttura accompagnati da personale specializzato. Agli stessi saranno riservati appositi spazi e orari da parte del Concessionario in accordo con il Comune ad avvio della stagione sportiva, qualora esistano richieste in tal senso.

ART. 9. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Spetta al Concessionario:

- l'ordinaria manutenzione e la pulizia dell'area concessa in uso;
- la pulizia dopo ogni manifestazione.

L'Associazione si obbliga, inoltre, a concedere gratuitamente entrate di servizio per il personale comunale responsabile dell'utilizzo dell'impianto sportivo e per gli addetti all'impianto, anche durante lo svolgimento delle manifestazioni ufficiali.

In particolare, il Concessionario si obbliga a:

- garantire l'apertura, la vigilanza, l'assistenza e la chiusura dell'area concessa in uso, nonché la pulizia per ogni manifestazione che dovesse ospitare;
- provvedere alla manutenzione dell'area in concessione ivi compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture e delle attrezzature richieste per la pratica sportiva delle varie discipline praticabili all'interno della stessa, qualora non diversamente disposto nei provvedimenti autorizzatori dell'Amministrazione comunale;
- assumere a proprio esclusivo carico e senza diritto di rivalsa o rimborso, tutti i costi, oneri, spese, nessuno escluso derivanti dalla custodia, gestione, manutenzione ordinaria dell'area concessa in uso. In particolare si farà carico della pulizia sistematica di ogni parte dell'area oggetto della presente concessione;
- taglio dell'erba degli spazi verdi ivi presenti.

In relazione ai citati obblighi, l'Associazione, inoltre, si impegna a:

- garantire un presidio-infermeria di farmaci e del necessario materiale medico di primo soccorso;
- provvedere a tutti i compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ivi compresa la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- provvedere al pagamento dell'eventuale personale per la conduzione della struttura e quanto necessario per il corretto mantenimento, custodia, pulizia e manutenzione del bene in concessione;
- comunicare ogni incidente alle autorità competenti;
- segnalare tempestivamente eventuali danni o disfunzioni del bene in concessione che non rientrino nell'ambito della ordinaria manutenzione.

L'Associazione dovrà garantire il funzionamento continuativo del bene in concessione a beneficio dei soggetti utilizzatori all'uopo autorizzati dal Comune.

Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere l'area in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterla riconsegnare al concedente al termine della gestione in perfetto stato di funzionalità.

Spettano al Comune le opere di manutenzione straordinaria.

ART. 10. CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, attraverso proprio personale, si riserva la facoltà di accedere al bene in concessione in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare il loro stato di conservazione nonché l'esatto adempimento degli oneri contrattuali ed il rispetto delle norme di legge inerenti la loro gestione.

Al termine dell'affidamento, il gestore invia al Comune una dettagliata relazione ed un rendiconto di gestione.

ART. 11. SERVIZIO DI RISTORO

Il gestore è libero di esercitare o di affidare a terzi l'eventuale attività di bar e ristoro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento, utilizzando eventuali spazi da destinare a tale esercizio, ovvero avviando nuovi punti, ferma restando l'acquisizione di ogni certificazione in merito.

Gli introiti della gestione dei punti di ristoro rimarranno a beneficio del gestore.

ART. 12. PERSONALE

Il Comune di Treia resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il personale utilizzato dal Concessionario per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

Il servizio dovrà essere svolto da persone qualificate professionalmente che dovranno comportarsi con educazione, massima disponibilità e cortesia nei confronti dell'utenza.

Il Concessionario risponderà del corretto comportamento ed operato del personale addetto agli impianti e si impegna alla sua immediata sostituzione qualora, a giudizio dell'Amministrazione comunale, lo stesso non risulti idoneo.

ART. 13. INVESTIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Nessuna modifica o sostituzione rispetto allo stato originario dell'area può essere apportata dal Concessionario, anche se a sua cura e spese, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune concedente.

Tutte le opere fisse o mobili e le migliorie realizzate dal gestore in forza del presente atto e della proposta progettuale presentata in sede di gara, ivi comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le varie attività, diverranno de jure di proprietà del Comune di Treia dal momento della loro realizzazione o acquisizione.

Per tali interventi il Concessionario potrà pretendere rimborsi da parte dell'Ente proprietario, purché gli stessi siano previamente autorizzati dallo stesso.

Il materiale o gli elementi strutturali eventualmente mancanti o danneggiati per incuria, negligenza o imperizia del Concessionario dovranno essere sostituiti a cura e spese del medesimo.

ART. 14. CANONE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il canone annuo della presente concessione è stabilito in €

Il canone dovrà essere versato al Comune di Treia presso la Tesoreria comunale a scadenza annuale.

ART. 15. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

Nessuna responsabilità potrà ascrivere al Comune di Treia in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile del Concessionario, il quale se ne farà carico completo sia relativamente all'aspetto amministrativo e contabile sia per l'aspetto fiscale.

Per quanto riguarda eventuali incidenti o infortuni durante l'utilizzo del bene oggetto della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedervi con propria polizza assicurativa, da esibire al momento della firma della convenzione, sollevando, di fatto, il Comune di Treia da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario dovrà, inoltre, tener indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell'espletamento dei servizi. Sarà, altresì, responsabile nei confronti del Comune per danni causati alle strutture ed impianti in dotazione.

A tale scopo, il Concessionario si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso i terzi e prestatori d'opera e una polizza assicurativa contro il rischio incendio e garanzie accessorie riferita alle attività tutte in oggetto, con beneficiario il Comune di Treia, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tali polizze dovranno essere operanti per tutta la validità della convenzione e dovranno prevedere e coprire ogni rischio che discenda dalla gestione, sollevando l'Ente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente convenzione.

La polizza responsabilità civile verso i terzi e prestatori d'opera dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice ed avente le seguenti principali caratteristiche:

- massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00;
- coprire tutte le attività svolte dal Concessionario, comprese attività secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso.

Il Comune dovrà rivestire la qualifica di terzo.

La polizza incendio e garanzie accessorie dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice ed avente le seguenti principali caratteristiche:

- somme assicurate congrue secondo il parametro del "valore a nuovo";
- partite assicurate: fabbricati, contenuto (se di proprietà dell'Ente), ricorso terzi per danni da incendio;
- garanzie: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, danni da fumo, danni d'acqua, eventi socio politici (atti vandalici), eventi atmosferici, urto veicoli non identificati, caduta aeromobili o loro parti, spese per demolizione e/o sgombero macerie.

Il Concessionario si impegna alla stipula della convenzione, a presentare copia delle polizze sopra indicate, regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti e si impegna a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.

In mancanza, non si procederà alla consegna degli impianti ed il Concessionario potrà andare incontro alla decadenza della convenzione.

La copertura assicurativa dovrà riguardare tutte le attività a carico del Concessionario previste nella presente convenzione e tutti i tipi di manifestazioni che si potranno organizzare negli impianti in oggetto, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Treia.

La copertura del rischio dovrà essere estesa a tutti coloro che si trovano all'interno delle strutture ed a coloro che operano a qualsiasi titolo e per conto del Concessionario.

Il Concessionario dovrà osservare e sarà responsabile del rispetto di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità e sorveglianza, sicurezza dell'impianto e della struttura del tipo di quelli per cui è stipulata la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario per l'apertura e funzionamento degli stessi nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

ART. 16. INADEMPIMENTO, RECESSO DEL COMUNE E DEL CONCESSIONARIO DALLA PRESENTE CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale potrà verificare in qualsiasi momento, con proprio personale, il corretto svolgimento della gestione ed il rispetto della convenzione.

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto che non comportino la risoluzione del medesimo, il Concessionario è passibile di una penale che va da un minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) a un massimo di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) da

applicarsi dal Responsabile di servizio, sulla base di una valutazione della gravità della inadempienza medesima.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica.

Al Comune di Treia è riservata la facoltà, senza necessità di intentare alcune azioni giudiziarie, di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 3 mesi da inviarsi a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC, previa determinazione del responsabile del servizio, in caso di violazione delle norme che la disciplinano.

In tale eventualità, il Comune non è tenuto ad alcun indennizzo per qualsiasi titolo.

In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il Concessionario è tenuto a restituire l'area nello stato in cui le è stata consegnata, nonché le quote di contributo, espresse in dodicesimi, relative ai mesi non goduti in concessione.

ART. 17. RISOLUZIONE E REVOCA

Il Comune avrà la facoltà di risolvere di diritto la convenzione, senza alcun indennizzo, quando:

- il Concessionario perda i requisiti a contrarre e/o fallisca;
- il Concessionario, per inosservanza degli obblighi che la legge prescrive a suo carico, non permetta il regolare funzionamento delle strutture;
- il Concessionario venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con la presente convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi cinque giorni dalla diffida;
- si verificano, nell'esercizio, gravi o reiterate violazioni di legge, irregolarità gravi, ripetute e debitamente contestate o sia compromessa la situazione di esercizio.

L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite raccomandata AR o a mezzo PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata AR o a mezzo PEC.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare la concessione degli impianti e della struttura al Soggetto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione.

Naturalmente il Concessionario sollevato dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento e dovrà continuare il servizio fino al subentro del nuovo gestore.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

È sempre ammessa la risoluzione consensuale.

La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili ragioni di pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

Ricorrendo tale ipotesi, potrà essere corrisposta al Concessionario un'indennità rapportata al valore degli investimenti effettuati, tenuto conto del tempo di utilizzo trascorso.

ART. 18. CONTROVERSIE

Se dovessero insorgere questioni, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, tra Comune e Concessionario in ordine all'esecuzione del presente atto, le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Macerata.

È escluso il lodo arbitrale.

Ai fini del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la sede comunale in Piazza della Repubblica, 2 – Treia.

Il Concessionario elegge domicilio nella sede della propria Associazione.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.

ART. 19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010, n. 187 attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 20. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti per la stipula del presente atto, come tutti gli oneri fiscali presenti e futuri, nessuno escluso, derivanti dalla presente convenzione, sono assunti a carico della Associazione.

Il rapporto fra il Comune e il Concessionario si configura come atto di concessione e, pertanto, le parti danno atto che il rapporto stesso non è in ogni caso soggetto alle norme sulla tutela dell'avviamento commerciale e alle altre relative alla locazione di locali ad uso commerciale.

Non sussiste parimenti, a favore del Concessionario, alcun diritto di insistenza in sede di rinnovo della concessione.

Il Concessionario è tenuto alla esatta osservanza di tutte le disposizioni in materia di concessioni di beni pubblici e di quelle inerenti il settore di attività.

Le spese inerenti il presente atto, comprese imposte e tasse, e quanto altro occorra per dare esecuzione alla concessione, sono e restano a carico del Concessionario.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Il Comune rende noto al Concessionario che i dati personali della stessa saranno trattati solo per le finalità connesse all'espletamento della presente convenzione.

Il Concessionario autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o comunque ad esso strettamente collegati.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle leggi di settore.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, è la precisa e completa volontà delle parti e, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti come appresso.

Treia, lì _____

PER IL COMUNE DI TREIA

PER IL CONCESSIONARIO
